



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Giovanna Guarino Presidente

dott. Stefania Basso Consigliere rel.

dott. Gabriella Gentile Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 05/03/2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3537 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2019

TRA

I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello con cui elettivamente domicilia in Via De Gasperi 55 Napoli

APPELLANTE

E

CONTEMI ILARIA rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata in Via Consalvo 120/A P.Co Ciaramella Napoli

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.03.2017 e ritualmente notificato, CONTEMI Ilaria chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della nota INPS del 04.07.2016, nonché degli atti ad essa preordinati o consequenziali, ovvero disporre l'annullamento, e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli importi pretesi

dall'INPS per contributi e sanzioni per l'anno 2010, con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata. In via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'INPS per contributi e sanzioni pretese nell'impugnata nota per intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa creditoria

Allegava, all'uopo, di essere un avvocato, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli a far data dal 24.04.2012; di aver ricevuto nota (inviata con a/r n. 6503668415-0, ricevuta in data 04.07.2016) con la quale l'INPS, le comunicava di aver provveduto ad iscrivere d'ufficio la stessa alla gestione separata Inps ex art. 2 c.26 lg. 335/95, chiedendo nel contempo il pagamento dell'importo complessivo di € 3.504,07 per contributi, interessi e sanzioni per l'anno 2010.

Si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice adito con sentenza n. 8215/2019 pubblicata in data 05.12.2019 – in accoglimento della domanda – dichiarava non dovuti i contributi richiesti dall'I.N.P.S. con la nota del 04.07.2016 in quanto prescritti, compensando le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'I.N.P.S. con ricorso depositato il 30.12.2019, evidenziando la erroneità della decisione con riferimento alla individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere la prescrizione, rimarcando- in ogni caso - la valenza del D.P.C.M. del 12.05.2011 con il quale era stata spostata la data di pagamento dei contributi al 06.07.2011; ha eccepito la sospensione del termine di prescrizione per omessa compilazione del quadro RR nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda della Contemi.

L'appellata, ritualmente costituitasi, ha eccepito, oltre l'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'infondatezza nel merito dell'appello, ribadendo la intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto e, comunque, la insussistenza dei requisiti per la iscrizione alla gestione separata; ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello dell'I.N.P.S. con vittoria delle spese di lite del grado.

La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori della parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.

Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata

riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.

Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "*assetto teleologico delle forme*", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.

D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.

In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "*dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito*", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018).

Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

Fondata (sia pure in parte), infatti, è la doglianza relativa al computo del termine di prescrizione.

Osserva la Corte che, in materia, trova applicazione, *ratione temporis*, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".

Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

Questione controversa è, invece, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine della stessa.

A tal proposito deve considerarsi il recente intervento della Suprema Corte, con affermazione del principio secondo cui *"In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"* (Cass. sez. lav. 31/10/2018 n.27950).

La Corte ha, infatti, evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art.55 R.D.L. 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.

Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, c.4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui *"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"*.

Nel caso in esame, ai fini dell'individuazione del termine di scadenza, è stato richiamato dall'Istituto il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 il quale, con riferimento ai redditi del 2010 prevede:

"Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella

forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto – richiamando quale precedente la pronuncia della Suprema Corte n. 2543/2019 – che il D.P.C.M. in questione non fosse fonte di diritto e, dunque, non potesse essere preso in alcuna considerazione in mancanza di allegazioni da parte dell’Istituto.

Tale motivazione non appare condivisibile.

In primo luogo, deve rilevarsi che il D.P.C.M. è “un atto normativo che integra la previsione di legge relativa alla data di versamento dei contributi, per come desumibile dal disposto dell’art.12, co.5 del predetto d.lgs.241/97, contenente un generico rinvio ad eventuali d.p.c.m. idonei a modificare i termini previsti per gli adempimenti relativi a imposte e contributi dovuti in base a tal d.lgs. e dunque, in quanto tale atto che il giudice deve necessariamente acquisire e valutare, una volta che una delle parti vi abbia fatto riferimento in base al fondamentale principio secondo cui iuranovit curia” (Cfr. sul punto Corte di Appello di Catanzaro sentenza n. 372 del 2020).

Il menzionato comma 5, infatti, prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; ... “.

Si evidenzia, poi, che è stato anche sostenuto che il D.P.C.M. di proroga dei termini “si applica indipendentemente da una eccezione di Inps, come lamentato dalla ricorrente in merito ad una presunta violazione delle barriere decadenziali per la produzione, trattandosi appunto di atto normativo e quindi slegato, secondo il principio iuranovit

curia, da una allegazione delle parti” (Cfr. Tribunale di Catania sentenza n. 1783 del 2020).

Va, inoltre, rilevato che l’Istituto resistente all’udienza del 16.05.2019 espressamente richiamava il “*D.P.C.M. dell’anno di riferimento*” che aveva individuato il “*giorno di ulteriore scadenza del termine di pagamento*”.

Infine, la stessa Suprema Corte ha espressamente affermato che: “*12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l’originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l’anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all’art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi” (così in motivazione sent. n. 4899/2021), chiaramente ritenendo rilevante il D.P.C.M. in questione.*

Pertanto, considerando quale scadenza per il pagamento la data del 06.07.2011, la notifica della comunicazione in questione – avvenuta in data 04.07.2016 – è idonea ad interrompere i termini di prescrizione.

Resta, pertanto assorbita l’ulteriore questione relativa alla sospensione del termine di prescrizione, doglianza pur avanzata dall’appellante.

Tanto comporta la necessità di valutare la fondatezza della pretesa dell’Istituto che ha provveduto d’ufficio alla iscrizione alla gestione separata della Contemi.

Sulla specifica questione oggetto del presente gravame (riguardante diverse categorie di professionisti, quali avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, che svolgono attività per cui è necessaria l’iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l’assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l’attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa

obbligatoriamente un contributo integrativo) è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 18/12/2017 n.30344, 32166/2018, 32167/2018 e, con specifico riferimento alla categoria degli avvocati, le sentenze n.2019/519 e 2019/3799), che ha fatto il punto della situazione dettando dei principi che ormai possono ritenersi pacifici ed alle cui convincenti argomentazioni questo collegio si è già adeguato.

In particolare, proprio con riferimento alla posizione dei praticanti avvocati, la Corte ha ancora una volta ribadito che *“il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha esplicitato l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, disponendo che il comma 26 del citato art. 2 della L. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11"”*.

È stato, in particolare evidenziato che la congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

È stato, inoltre evidenziato che dal punto di vista astratto, è possibile intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacché viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perchè non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.

La soluzione di queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa va risolta, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica rappresentata dalla Corte perchè una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine "versamento contributivo" senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione "ovvero". Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici della Suprema Corte che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.

La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 10), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal D.Lgs. n. 509 del 1994.

Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.

Per altro gli Ermellini hanno anche evidenziato che tale conclusione non è contraddetta neanche dalle considerazioni, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata

dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio: è stato, invero, da tempo (Cass. n.10396 del 2009) ribadito che dall'obbligo introdotto dal L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fundamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Inoltre, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. L. n. 228 del 2012 e L. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di *"(...) una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita"* (Corte Cost. n. 259 del 2017) (così in motivazione Cass. sent. n.32608/2018).

Né può avere rilievo il fatto che la odierna appellata svolgesse o meno attività sporadica di praticante avvocato dal momento che, in forza della normativa indicata, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5000 mila Euro (reddito certamente superato dalla Contemiera che nell'atto introduttivo espressamente affermava che *"nell'anno 2010 ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 7.500,00"*).

Pertanto, pur svolgendo un'attività ascrivibile ad un albo professionale, la Contemiera comunque tenuta ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS in forza dei principi prima indicati; sempre che ovviamente, non fosse tenuta ad iscriversi alla Cassa Forense ed obbligata per questo al versamento del contributo soggettivo nei termini già detti (non essendo neppure sufficiente il versamento di un contributo integrativo); eventualità questa che però è del tutto esclusa nella presente causa.

L'appellata, infine, deduce l'illegittimità del regime sanzionatorio.

Al riguardo, si rileva che l'art. 116, comma 8, della legge 388/2000 dispone:

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. ...”.

Per costante insegnamento della Suprema Corte in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass. n.5281/2017; conf n.17119/2015, n.10509/ 2012).

Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che ricorra l'ipotesi più lieve (art. 116 comma 8, lett a) atteso che nelle dichiarazioni obbligatorie alla Cassa forense parte ricorrente non ha occultato (avendolo dichiarato) il reddito prodotto in ragione dell'attività professionale svolta negli anni oggetto di giudizio.

L'appellante, piuttosto, ha “solo” omesso di versare i contributi dovuti alla Gestione Separata in quanto detto obbligo è scaturito *ex lege* per effetto dell'iscrizione d'ufficio da parte dell'INPS alla detta Gestione, in presenza di un quadro normativo di riferimento la cui incertezza interpretativa ha reso necessario l'intervento dello stesso legislatore, dovendo anche considerarsi le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto di Contemi Ilaria al ricalcolo delle sanzioni civili, ai sensi dell'art.116 c.8 lett. a) della legge n.388/2000, sulla sorta capitale di euro 2.004,00 dovuta a titolo di contributi obbligatori alla gestione separata per l'anno 2010.

La complessità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di Contemi Ilaria con riferimento all'anno 2010 e dovuti i relativi contributi; 2) dichiara il diritto di Contemi Ilaria al ricalcolo delle sanzioni civili, ai sensi dell'art.116 c.8 lett. a) della legge n.388/2000, sulla sorta capitale di euro 2.004,00 dovuta a titolo di contributi obbligatori alla gestione separata per l'anno 2010; 3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il 05.03.2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente